

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1792

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MACERATINI, BAIOLETTI, BATTAGLIA,
BECCHELLI, BERSELLI, BEVILACQUA, BUCCIERO, CASILLO,
COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO,
DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRIPPALDI, GUARRA, LISI,
MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARINELLI,
MARTELLI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE,
MOLINARI, MOLTISANTI, MONTELEONE, MULAS, NATALI,
PACE, PEDRIZZI, PONTONE, PORCARI, POZZO, PRESTI, RAGNO,
RAMPONI, RECCIA, SCALONE, SIGNORELLI, SPECCHIA,
SQUITIERI, TURINI, VEVANTE SCIOLETTI e XIUMÈ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1995

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito, ed anche le polemiche, che hanno accompagnato l'iter parlamentare della legge n. 20 del 1994 e che di quando in quando si riaccendono in occasione di fatti di una certa rilevanza, pongono in evidenza come il problema dell'esercizio da parte della Corte dei conti dell'azione volta al risarcimento del danno erariale nei confronti di amministratori e funzionari pubblici sia particolarmente sentito dall'opinione pubblica e dalle forze politiche.

Come si ricorderà l'articolo 1 della predetta legge stabilisce in cinque anni il termine di prescrizione per un tale tipo di azione, facendo chiarezza su un tema soggetto ad interpretazioni non univoche, legate sostanzialmente al diverso modo di riguardare il fatto o l'atto produttivo del danno per la pubblica amministrazione, se cioè lo si possa ricondurre nell'ambito del rapporto contrattuale (in senso lato) che vincola ad essa l'amministratore e il dipendente pubblico ovvero se lo si debba considerare come discendente da un comportamento illecito di tipo «extracontrattuale». Nel nostro codice civile il termine di prescrizione in via generale è nel primo caso di dieci anni, nel secondo di cinque; la Corte dei conti, con giurisprudenza costante, ha finora ritenuto che l'azione per danno erariale potesse inquadrarsi nell'ipotesi contrattuale ed anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente dipendenti e amministratori degli enti locali, prima, e della citata legge n. 20 del 1994, di portata generale (che ha assorbito tale disposizione), poi, sembra propendere per una tale interpretazione.

Tuttavia, e proprio su questo punto si sviluppano le polemiche, il termine di cinque anni sembra troppo breve nel caso di fattispecie particolarmente complesse e comun-

que connesse con illeciti penali, come nel caso di soggetti coinvolti nelle vicende di "Tangentopoli", tanto che c'è qualche propensione ad allungare nuovamente il predetto termine o in qualche modo a derogarvi.

Deve pertanto ricercarsi una soluzione equilibrata che da un lato soddisfi l'esigenza di giustizia che il Paese vuole perseguita e dall'altro non sconvolga i principi del nostro ordinamento, primo fra tutti quello della certezza del diritto.

E proprio in una norma già vigente del nostro ordinamento può trovarsi tale soluzione: si tratta del terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile che dilata il termine di cinque anni fino a quello della prescrizione dei reati ai quali in qualche modo il risarcimento del danno è ricollegabile e che di seguito si trascrive: «In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».

Vero è che a tale soluzione si può pervenire in via interpretativa già da ora, cioè senza necessità di una modifica legislativa, ma proprio per evitare perplessità ed incertezze nell'azione della magistratura in una materia così delicata, si ritiene di proporre una norma di interpretazione autentica che dirimi definitivamente ogni contrasto.

In questo modo, si avrebbe un termine generale di prescrizione dell'azione per danno erariale di cinque anni, che nella sostanza si troverebbe ad essere applicato

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prevalentemente nei casi di mere irregolarità di carattere formale, mentre, qualora il danno stesso dovesse derivare da illeciti penali, il termine medesimo sarebbe conve-

nientemente spostato per consentire in ogni caso alla pubblica amministrazione di recuperare quanto dovuto da amministratori e funzionari infedeli e corrotti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile è applicabile anche alle fattispecie previste dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.